

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/07/2014 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 01/07/2014

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 giugno 2014

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **899** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA RECANTI CRITERI GENERALI PER GLI "OPEN DATA" PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, rende noto che i “dati aperti”, comunemente chiamati con il termine inglese “open data” anche nel contesto italiano, rappresentano alcune tipologie di dati, in possesso della pubblica amministrazione, liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano all’obbligo della citazione della fonte e al rilascio delle modifiche allo stesso modo.

Riprende le principali norme e disposizioni di riferimento e, in particolare:

- la legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, che regola il diritto d’autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che regola il procedimento amministrativo, trasparenza e accesso e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”, così come modificato e integrato fra gli altri dal d.lgs. 235/2010, in particolare l'art. 50 e ss. che sollecitano le Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo attraverso l’uso di formati aperti;
- il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che ha recepito la direttiva 2003/98/CE ed ha attribuito alle amministrazioni la possibilità di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;
- la Strategia europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 dicembre 2011 (“Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una governante trasparente”), finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i paesi europei;
- il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che nell’art. 47, comma 2 bis, lett. b), prevede esplicitamente “la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi”;

- l'art. 9 del cosiddetto decreto Crescita 2.0, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che modifica il codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, definendo gli open data, razionalizzando il processo di valorizzazione del patrimonio informativo e obbligando le amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che obbliga le amministrazioni alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) pubblicate sul sito dell’Agenzia (versione definitiva del 31 luglio 2013 ed aggiornamento del 9 maggio 2014).

Fa presente che le suddette norme e disposizioni valorizzano il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza dell’attività amministrativa, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ricorda che con legge regionale 2 marzo 2010, n. 10, la Regione ha istituito il Sistema Statistico Regionale della Valle d’Aosta (SISTAR-VdA), la cui funzione è, tra l’altro, quella di realizzare l’indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l’interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l’interscambio dei dati finalizzati all’informazione statistica.

Evidenzia che il piano statistico regionale 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2793/XIII del 23 gennaio 2013, prevede, nel graduale processo di costruzione del portale Sistar-Vda, la progressiva messa in linea di dati in formato aperto, definendo al contempo le licenze d’uso, conformi al D.lgs. 36/2006, che definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo del patrimonio informativo.

Ritiene, a tal fine, opportuno impartire direttive specifiche in materia di dati aperti, attraverso apposite Linee Guida, recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Evidenzia che l’applicazione di tali Linee Guida dovrà garantire uniformità e sicurezza nelle modalità operative di creazione e uso dei dati aperti, alle quali si dovranno conformare le strutture e le iniziative della Regione e che le medesime potranno essere opportunamente promosse e condivise con le altre Amministrazioni pubbliche territoriali.

Ritiene, inoltre, necessario realizzare una sezione sul sito istituzionale – all’interno del canale tematico “Statistica” - nella quale saranno regolamentati e resi disponibili i servizi di accesso

ai dati in formato aperto sotto forma di dati aggregati e anonimi, conformemente ai criteri contenuti nelle Linee Guida.

Informa che la struttura Sistemi informativi ha effettuato una ricognizione presso le altre strutture regionali volta ad individuare i primi dati da pubblicare in formato aperto e che l'esito di tale ricognizione è riportato nell'appendice alle Linee Guida.

Ritiene, per i motivi sopra richiamati, di dare mandato alle strutture competenti, individuate al punto 9 (Ruoli e responsabilità) delle Linee Guida, di compiere tutte le azioni idonee alla progressiva pubblicazione dei suddetti dati.

Propone, pertanto, di:

- approvare il documento “Linee Guida recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta”, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- realizzare una apposita sezione sul sito istituzionale dedicata agli open data, accessibile dal canale tematico “Statistica”;
- rilasciare - salvo le eccezioni previste nel documento “Linee guida recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta”- i dati pubblicati nella sezione del sito con una licenza che concede all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte;
- procedere alla progressiva pubblicazione dei dati individuati nell’appendice alle predette Linee Guida;
- promuovere presso gli enti territoriali le Linee Guida volte alla diffusione della cultura del dato aperto presso la pubblica amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 31 dicembre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura Sistemi informativi e dal dirigente dell'Osservatorio economico e sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee Guida recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta”, allegato alla presente deliberazione a formarne parte

integrante e sostanziale, che costituisce la regolamentazione della facoltà di accesso telematico e riutilizzo prevista dall'art. 9 del d.l. 179/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012;

2. di realizzare una apposita sezione del sito istituzionale dedicata agli open data, accessibile dal canale tematico “Statistica”;
3. di rilasciare - salvo le eccezioni previste nel documento “Linee guida recanti criteri generali per gli open data presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta”- i dati pubblicati nella predetta sezione con una licenza che concede all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte;
4. di procedere alla progressiva pubblicazione dei dati individuati nell’appendice alle predette Linee Guida o di altre basi dati che si riterrà opportuno rendere disponibili;
5. di promuovere presso gli enti territoriali valdostani le Linee Guida volte alla diffusione della cultura del dato aperto presso la pubblica amministrazione.

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE**



ALLEGATO

LINEE GUIDA RECANTI CRITERI GENERALI PER GLI OPEN DATA PRESSO LA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Indice

1	Glossario	3
2	Inquadramento e contesto	5
3	I dati pubblici : il contesto normativo	6
4	I dati pubblici : definizioni generali.....	8
5	Open data : caratteristiche generali e ciclo di vita	9
6	Open data : copyright e licenze.....	11
6.1	Le licenze Creative Commons (CC).....	11
6.2	Le licenze Open Data Commons	12
6.3	Le licenze Italian Open Data	12
6.4	Confronti tra le diverse licenze	13
7	Open data : i formati	14
7.1	Formati per i dati.....	14
7.2	Formati per i documenti.....	15
8	Modello operativo per la produzione e gestione dei dati di tipo aperto	15
9	Ruoli e responsabilità.....	16
10	Strumenti per l'accesso open data	17
11	Licenze selezionate per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti.....	19
11.1	CC0 - Creative Commons Zero	20
11.2	Licenza Creative Commons "Attribuzione o equivalente" in versione 2.5 Italia.....	21
12	Formati resi disponibili.....	22
13	Tariffari.....	22
14	Aggiornamenti	23
	Appendice " <i>Primo censimento dataset (basi dati) candidabili alla pubblicazione</i> "	24



1 Glossario

CAD	D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ("Codice dell'Amministrazione Digitale").
DATI	rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di essere umani o mezzi automatici.
DATASET	una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente.
FORMATO APERTO	Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. Tali informazioni, unitamente ad una guida all'uso del formato, orientata alla lettura da parte dell'utilizzatore, devono essere presenti in uno o più documenti rilasciati dall'ente proponente lo standard. I formati aperti fanno parte, insieme al software open source, dell'insieme degli standard aperti.
LICENZA	in ambito informatico, lo strumento con il quale si governano legalmente le condizioni d'uso e di distribuzione del software e dei dati.
OPEN DATA	I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese "open data" anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo.
OPEN GOVERNMENT	La disciplina dell'open government è una dottrina in base alla quale la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content. All'Open government si correla evidentemente anche l'Open Data.



SPC	l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della Pubblica Amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna Pubblica Amministrazione. SPC è definito nel D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, negli artt. dal 72 all'87.
URI	Uniform Resource Identifier, stringa di caratteri che identifica univocamente una risorsa (pagina web, documento, immagine, file, ecc).



2 Inquadramento e contesto

Come noto, le Pubbliche Amministrazioni raccolgono, organizzano e gestiscono una vasta quantità di dati pubblici.

Negli ultimi anni, su impulso dell'Unione europea, è emersa una nuova ottica, nella quale i dati pubblici superano il mero ruolo funzionale al perseguimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, e assumono una valenza in termini di stimolo alla crescita dell'economia digitale, sviluppo dell'innovazione e della trasparenza amministrativa. Essi rappresentano un vero e proprio patrimonio, con un derivato valore economico che deve essere necessariamente considerato come volano per lo sviluppo del mercato, per la nascita di nuove figure professionali e per il supporto alle decisioni dell'organo politico.

Molti enti pubblici, in particolare le Amministrazioni regionali, hanno sviluppato apposite progettualità e regolamentazioni volte ad attuare la politica generale di rendere disponibili verso l'esterno i propri dati.

Non essendo così matura la tematica sul "dato aperto", si è trattato, spesso, di iniziative singolari ed autonome che hanno contribuito a creare isole di informazione.

Nell'ottica di rafforzare, in tal senso, una visione unitaria a livello di paese, è stata definita una strategia nazionale in materia, con l'obiettivo di indirizzare tutte le Amministrazioni verso un processo di produzione e rilascio dei dati standardizzato e interoperabile su scala nazionale.

L'art. 9 del D.L. n. 179/2012 (che ha interamente riscritto l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale) stabilisce che "i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto" (principio dell'"open data by default") e che l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito anche Agenzia o AGID), in tale contesto, "promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale" presentando all'inizio di ogni anno "al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia". La stessa norma prevede inoltre che l'Agenzia definisca e aggiorni annualmente "le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del CAD con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace".

La stesura delle presenti linee guida si inserisce, pertanto, nella strategia sopra esposta e intende fornire indicazioni operative per l'implementazione della strategia regionale di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico descritta nell'Agenda Digitale Nazionale.

Le presenti proposte di linee guida definiscono :

a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;



- b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento della piattaforma regionale di accesso ai medesimi;
- d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'Amministrazione regionale è titolare;
- e) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
- f) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata, tenuto conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa.

3 I dati pubblici : il contesto normativo

La prima norma di riferimento a livello europeo, concernente il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, è costituita dalla Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, che attribuisce agli Stati membri la determinazione di autorizzare il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", aggiornato con Legge 4 giugno 2010, N. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009".

Più specificatamente, l'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto prevede che "... la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento". La norma precisa, inoltre, che oggetto del "riutilizzo" sono i documenti (intesi come rappresentazione di atti, fatti e dati) contenenti informazioni pubbliche, ossia conoscibili da chiunque.

Le altre norme e disposizioni nazionali di riferimento che sono state tenute in considerazione ai fini della stesura delle presenti linee guida sono le seguenti :

- Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";



- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle recenti modifiche all’art. 52;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” s.m.i.;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).”;
- Decreto legislativo 18 ottobre 2012, nr 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che introduce la tematica dell’*“open data by default”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Infine, se per i dati pubblici il CAD e le nuove opportunità ampliate dagli Open Data hanno portato alla formulazione di nuove regole di accesso e diffusione, in ambito statistico l’attenzione alla fornitura, alla diffusione e all’accesso alle informazioni da parte degli utenti risulta antecedente rispetto alla nascita del paradigma “Open Data”, pur se in origine con specifico riferimento al concetto di dato aggregato.

Nell’ambito dei dati statistici vi sono infatti, da tempo, specifiche normative di riferimento quali ad esempio il Dlgs. n. 322 del 6 settembre 1989 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica - nel quale viene evidenziata e ripresa più volte la necessità di interconnettere, a fini statistici, i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, garantendo l’accesso alle informazioni prodotte dalle singole amministrazioni. Tale riferimento è presente nell’art. 6, del Dlgs. n. 322/1989 che disciplina i compiti degli uffici di statistica che:

- a) promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’amministrazione di appartenenza, nell’ambito del programma statistico nazionale;
- b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all’amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- c) collaborano con le altre amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

Sul piano delle iniziative regionali, il fenomeno degli Open Data è stato letto sotto un duplice profilo, in relazione all’evoluzione del concetto di trasparenza o correlato al concetto della società della conoscenza, nella quale i dati pubblici, soprattutto quando di titolarità della Pubblica Amministrazione, diventano materia prima per l’elaborazione di ricerche, prodotti e servizi.



Tutti gli elementi sopra riportati sono stati tenuti in considerazione nella definizione del modello organizzativo proposto per l'Amministrazione regionale.

A livello locale, è importante evidenziare che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, pur non disponendo di una norma specifica riferita al settore¹, ha dedicato nel Piano statistico regionale per il triennio 2013-2015, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione nr. 2793/XIII del 23 gennaio 2013, un richiamo esplicito all'*open data*, stabilendo che, nell'ambito del suddetto programma, il processo graduale di costruzione del portale Sistar-Vda vedrà la progressiva messa in linea di dati, a partire dagli indicatori previsti nell'annuario statistico, in formato aperto, definendo al contempo le licenze d'uso, conformi al D.lgs. 36/2006, che definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo del patrimonio informativo. Specifica, inoltre, che tali condizioni e modalità verranno individuate, di volta in volta, tenendo conto dei principi provenienti da disposizioni e linee guida comunitarie, nazionali e regionali, nonché della tipologia e natura giuridica del soggetto che chiede il riutilizzo.

Nello sviluppo del documento, la principale norma di riferimento che sarà analizzata è costituita dal Decreto legislativo 36/2006, unitamente alle linee guida emanate dall'AGID pubblicate sul sito dell'Agenzia (versione definitiva del 31 luglio 2013 ed aggiornamenti del 9 maggio 2014).

Un contributo significativo è stato fornito dall'esame della situazione presso altre Regioni italiane, con particolare riferimento all'esperienza, largamente matura, della vicina Regione Piemonte e a quella della Regione Toscana.

4 I dati pubblici : definizioni generali

La Pubblica Amministrazione è uno dei maggiori detentori e produttori di dati di diversa tipologia e natura tematica (elettorali, anagrafici, socioeconomici, catastali, ecc.) e di contenuti (articoli, rapporti, analisi, norme, ecc.).

Questo insieme di informazioni rappresenta un patrimonio comune di conoscenza che deve essere messo a disposizione degli utenti e più in generale di tutti gli attori economici e sociali.

In questo senso, gli *open data* sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque.

Sotto il profilo generale, le definizioni di riferimento sono le seguenti :

- **dato pubblico**: è il dato conoscibile da chiunque ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 36/2006;
- **documento**: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

¹ Al pari della Regione Veneto



- **domanda di riutilizzo** : la domanda di riutilizzo, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 36 del 2006 e s.m.i., di dati pubblici e/o documenti diversi o con modalità diverse rispetto a quelli già licenziati nell'apposita sezione del sito istituzionale www.regione.vda.it;
- **formati**: i formati di memorizzazione ed interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati "aperti" sono documentati in modo atto a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
- **riutilizzo**: l'uso del dato pubblico, di cui è titolare l'Amministrazione regionale, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei compiti istituzionali;
- **oggetto interessato**: la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici nella titolarità dell'Amministrazione regionale.

5 Open data : caratteristiche generali e ciclo di vita

Come detto, i dati costituiscono '*Open Government Data*' quando i medesimi, pubblicati ovviamente in formato aperto, sono prodotti dagli enti governativi, e sono riutilizzabili da chiunque (cittadini, imprese, associazioni, altre pubbliche amministrazioni), anche per scopi commerciali.

Gli *open data*, per soddisfare alle suddette caratteristiche latamente definite, devono disporre dei requisiti indicati nel seguito.

Completi: i dati devono comprendere tutte le risorse che consentono di esportarli, utilizzarli (on-line e off-line), integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete.

Primari: i dati devono essere sufficientemente granulari, in modo da poter essere aggregati ad altri dati e/o risorse disponibili in rete.

Tempestivi: i dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne sia preservato il valore.

Accessibili: i dati sono fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale.

Leggibili: i dati devono essere leggibili da computer per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali (*machine-readable*).

Non proprietari: i dati devono essere utilizzabili attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie. I dati devono essere pubblicati e riusabili in formati non proprietari.

Liberi da licenze: ai dati pubblicati in rete in versione "open" non possono sottendere *copyright* o diritti intellettuali, né brevetti che possano limitarne l'accesso o l'utilizzo e il riuso da parte degli utenti..

Riutilizzabili: gli utenti devono poter riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni o nuovi servizi.



Ricercabili: deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc, come database, cataloghi e motori di ricerca (*search engine*).


Permanenti: le caratteristiche descritte devono permanere per l'intero ciclo di vita dei dati.

Il ciclo di vita canonico del dato in formato aperto è costituito dalla seguente sequenza di attività:

Fase	Prodotto
Scelta del dato	Dato grezzo (raw data)
Pulizia del dato	Dato completo
Scelta della licenza	N/A
Scelta del formato	N/A
Pubblicazione	Servizio (service)

Si precisa che il servizio di pubblicazione deve essere connotato dai necessari cicli di aggiornamento che consentano, in special modo, di mantenere il valore nel tempo (requisito della “tempestività” soddisfatto con continuità).

Nel seguito viene riassunto, in forma schematica, il suddetto ciclo di vita così come rappresentato sulle linee guida nazionali:





6 Open data : copyright e licenze

Le licenze definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo del patrimonio informativo. Il riutilizzo del dato e/o del documento da parte del soggetto interessato (soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo del documento medesimo) presuppone l'accettazione della licenza associata all'oggetto d'interesse.

6.1 Le licenze Creative Commons (CC)

Creative Commons (CC) è un'organizzazione no-profit, con sede a Mountain View (U.S.A.), dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in maniera legale. Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti.

L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (CC): queste licenze permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Le licenze forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori.

Le licenze Creative Commons si strutturano idealmente in due parti: una prima parte indica quali sono le libertà che l'autore vuole concedere sull'opera e una seconda parte che chiarisce a quali condizioni è possibile utilizzare la stessa.

In generale, la prima parte delle licenze fa riferimento alla libertà di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, esposizione in pubblico, rappresentazione, esecuzione e recitazione. Si precisa che solo alcune delle licenze consentono anche la modifica dell'opera, attribuendo esplicitamente tale diritto.

Per la seconda parte delle licenze, il titolare dell'opera ha a disposizione quattro clausole di base che possono essere utilizzate creando delle vere e proprie combinazioni di diritti:

1. *Attribuzione (BY)*- Questa clausola impone che si debba riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario. Si tratta di una clausola sempre presente in tutte le tipologie di licenze Creative Commons e con la stessa viene imposto di segnalare sempre la fonte.
2. *Non commerciale (NC)* - Tale clausola impone che il riutilizzo dell'opera non possa essere consentito per fini commerciali. Tuttavia, occorre precisarne la portata: infatti, essa indica che se si distribuiscono copie dell'opera, non è possibile compiere tale attività in modo tale che sia prevalentemente perseguito un vantaggio commerciale o un compenso monetario. Per utilizzare in tal senso il materiale distribuito, è necessario richiedere uno specifico consenso all'autore.
3. *Non opere derivate (ND)* - L'applicazione di tale clausola indica l'impossibilità di trasformare, alterare o modificare l'opera. Anche in tal caso, come accade per la clausola non commerciale, qualora si volessero realizzare opere derivate sarebbe necessario ottenere uno specifico permesso da parte dell'autore originario.
4. *Condividi allo stesso modo (SA)* - E' anche conosciuta come clausola virale della licenza (tecnicamente clausola di persistenza). Infatti, se applicata stabilisce che l'alterazione, la trasformazione o lo sviluppo dell'opera, obbliga a ridistribuire l'opera risultante soltanto per mezzo di una licenza identica a quella attribuita all'opera



originaria. Tale clausola garantisce che le libertà concesse dall'autore siano attribuite anche alle opere derivate.

6.2 Le licenze Open Data Commons

Le licenze *Open Data Commons* rappresentano un progetto di Open Knowledge Foundation, volto ad affermare l'uso di licenze "aperte" anche per i database.

Una delle licenze più importanti è la OdbL (*Open Database Licence*) che, inizialmente pensata per il progetto relativo ai dati cartografici OpenStreetMap, ben presto è diventata un punto di riferimento anche in ambito pubblico. Non è un caso, infatti, che il 14 dicembre 2010 il Comune di Parigi abbia votato una risoluzione che approva l'uso di tale licenza per la diffusione di tutti i dati del Comune.

La ODbL, offre all'utente tre diritti fondamentali:

- *To share*: tale diritto consiste nell'offrire la possibilità di copiare, distribuire ed utilizzare il database;
- *To create*: l'utilizzo della licenza OdbL garantisce la possibilità di lavorare e creare nuove opere a partire dal database fornito;
- *To adapt*: è possibile modificare, trasformare e costruire opere derivate a partire dall'iniziale database.

Come per le licenze Creative Commons, i diritti attribuiti dalla OdbL richiedono di rispettare alcuni principi:

1. *Attribute*: occorre sempre rendere possibile e garantire l'uso del database o delle opere da esso derivate secondo i termini della licenza OdbL;
2. *Share-Alike*: l'uso di versioni adattate del database, nonché la creazione e distribuzione di database derivati o adattati, deve essere effettuata sempre nel rispetto dei termini della licenza OdbL;
3. *Keep open*: se si redistribuisce il database o una sua versione adattata, è necessario non utilizzare sistemi che ne limitino l'uso.

6.3 Le licenze Italian Open Data

A partire dal 2010, sono state sviluppate licenze "aperte" create dai Governi di alcuni Paesi allo scopo di dare alle Amministrazioni uno strumento chiaro e certificato, in grado di facilitare la diffusione e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

In Italia, le *Italian Open Data Licence* - la IODL v1.0 e la più recente IODL v2.0 pubblicate rispettivamente la prima a ottobre 2010 e la seconda a marzo 2012- sono state sviluppate e promosse da Formez PA, con lo scopo di promuovere la liberazione e valorizzazione dei dati pubblici.

Entrambe le IODL prevedono che l'utente possa liberamente:

- consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;
- creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (*mashup*), includendole in un prodotto o sviluppando un'applicazione informatica che le utilizzi come base dati.



La licenza IODL v1.0 impone all'utente di indicare la fonte delle informazioni e di pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati con la stessa licenza o con licenza aperta ritenuta compatibile. Tra queste rientrano alcune licenze delle famiglie Creative Commons e Open Data Commons (CC-BY-SA o ODbL).

La licenza IODL v2.0 differisce dalla precedente per non imporre l'obbligo in capo all'utente di distribuire opere derivate con la stessa licenza. La licenza IODL v2.0, in particolare, consente di creare lavori derivati utilizzando anche dati rilasciati con altre licenze c.d. "attribution" (che richiedano all'utente la sola indicazione della fonte) come le licenze Creative Commons Attribution (CC-BY) e le Open Data Commons Attribution (ODC-BY).

6.4 Confronti tra le diverse licenze

Le licenze della famiglia *Creative Commons*, italiane ed europee, e la licenza ODbL sono confrontate, sulla base di alcuni parametri, nella seguente tabella:

	CC0	CC-BY	CC-BY-SA	CC-BY-SA-NC	CC-BY-ND	IODL 1.0	IODL 2.0	ODbL
Portabilità inter-lingua	X	X	X	X	X			X
Riconoscibilità internazionale del logo	X	X	X	X	X			X
Uso per fini commerciali	X	X	X				X	X
Uso gratuito del lavoro soggetto alla licenza	X	X	X	X	X	X	X	X
Possibilità di modificare i dati	X	X	X	X		X	X	X
Possibilità di preservare la paternità		X	X	X	X	X	X	X
Compatibilità inter-licenza per lavori derivati	X	X					X	

Le licenze *Creative Commons* compatibili con la *Italian Open Data Licence* sono:

- licenza *Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo* (CC-BY-SA) internazionale in versione 3.0 o successiva;
- licenza *Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo* (CC-BY-SA), in versione 2.5 o successiva.

La licenza *Open Data Commons* compatibile con la *Italian Open Data Licence* è la *Open Database License* (ODbL), in versione 1.0 o successiva.



In particolare, la licenza *Creative Commons - CC0 1.0 Universal* stabilisce “La titolarità piena ed esclusiva della banca dati, da parte del Titolare del dato (Licenziante), ai sensi della L. 633/41 e s.m.i.. Il Titolare del dato autorizza la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e modifica dei dati in essa contenuti da parte di chiunque (Licenziatario) vi abbia interesse per qualunque fine, ovvero secondo i termini della licenza Creative Commons - CC0 1.0 Universal”.

7 Open data : i formati

La presente sezione descrive i differenti formati di tipo aperto utilizzati per dati e documenti, con le relative caratteristiche e peculiarità.

7.1 Formati per i dati

XML (eXtensible Markup Language) - XML è un linguaggio di marcatura standardizzato dal W3C (World Wide Web Consortium) usato per l'annotazione di documenti e per la costruzione di altri linguaggi per l'annotazione di documenti.

Notation3 e Turtle - Notation3 (o N3) è una serializzazione testuale del modello di rappresentazione RDF (Resource Description Framework) pensata per essere più compatta rispetto a quella ottenuta utilizzando la sintassi XML. Essa risulta più leggibile e possiede delle caratteristiche che vanno anche oltre l'uso di RDF (es. rappresentazione di formule logiche).

Turtle (anche noto come Terse RDF Triple Language) è una versione semplificata (un sottoinsieme di funzionalità) di N3 che include solo aspetti relativi a RDF.

JSON (JavaScript Object Notation) - E' un formato aperto per lo scambio di dati. Nasce dalla rappresentazione di strutture dati semplici nel linguaggio di programmazione JavaScript, ma rimane comunque indipendente dai linguaggi di programmazione. Ha avuto ampia diffusione per il fatto di essere flessibile e compatto.

N-Triples - N-Triples è un formato testuale di serializzazione per RDF in cui ogni tripla è espressa interamente (i.e., non in modo sintetico) e indipendentemente dalle altre.

CSV (Comma Separated Values) - E' un formato di file testuale usato per rappresentare informazioni con struttura tabellare. Esso è spesso usato per importare ed esportare il contenuto di tabelle di database relazionali e di fogli elettronici. Le righe delle tabelle corrispondono a righe nel file di testo CSV e i valori delle celle sono divisi da un carattere separatore, in genere la virgola. Il CSV non è uno standard vero e proprio ma la sua modalità d'uso è descritta nell'RFC 4180.

Shapefile - E' il formato standard *de facto* per la rappresentazione dei dati nei sistemi informativi geografici (GIS). Esso è stato creato dalla società ESRI, che rende pubbliche



le sue specifiche. Questo ha consentito lo sviluppo di strumenti in grado di creare e di gestire tale formato. I dati sono di tipo vettoriale. Seppur impropriamente ci si riferisca a uno shapefile, nella pratica si devono considerare almeno tre file: un *.shp* contenente le forme geometriche, un *.dbf* contenente il database degli attributi delle forme geometriche e un file *.shx* come indice delle forme geometriche. Molto spesso, a questi tre si accompagna anche un file *.prj*, che contiene le impostazioni del sistema di riferimento.

7.2 Formati per i documenti

Per quanto riguarda i documenti (es. delibere, atti amministrativi), i formati aperti utilizzati risultano essere i seguenti:

ODT (Open Document Text) - E' uno standard aperto per documenti testuali basato su XML. Fa parte dello standard OASIS Open Document Format for Office Applications. E' stato adottato come formato principale per i testi in alcune suite per l'automazione d'ufficio come OpenOffice.org e LibreOffice ed è supportato da altre come Microsoft Office, Google Drive e IBM Lotus.

ODS (Open Document Spreadsheet) - E' uno standard aperto per fogli di calcolo basato su XML. Fa parte dello standard OASIS Open Document Format for Office Applications. Come nel caso precedente, è stato adottato come formato principale per i fogli di calcolo in alcune suite per l'automazione d'ufficio come OpenOffice.org e LibreOffice ed è supportato da altre come Microsoft Office, Google Drive e IBM Lotus.

ODP (Open Document Presentation) - E' uno standard aperto per documenti di presentazione basato su XML. Fa parte dello standard OASIS Open Document Format for Office Applications. E' stato adottato come formato principale per i documenti di presentazione in alcune suite per l'automazione d'ufficio come OpenOffice.org e LibreOffice ed è supportato da altre come Microsoft Office, Google Drive e IBM Lotus.

PDF (Portable Document Format). E' un formato aperto, creato da Adobe per la rappresentazione di documenti contenenti testo e immagini, che sia indipendente dalla piattaforma di lettura (applicativo, sistema operativo e hardware). E' stato successivamente standardizzato dall'ISO (ISO/IEC 32000-1:2008) con una serie di formati differenti, ognuno avente una propria prerogativa (es. PDF/UA per l'accessibilità, PDF/H per documenti sanitari, PDF/A per l'archiviazione, ecc.).

8 Modello operativo per la produzione e gestione dei dati di tipo aperto

L'Amministrazione regionale può mettere a disposizione dell'utenza tutti i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici che risultano nella titolarità e/o nella piena disponibilità della medesima.



Nello svolgimento di tale attività, privilegia la domanda, ovvero risponde ad esigenze esterne, che pervengono da cittadini, imprese, altre Pubbliche Amministrazioni, associazioni, ecc., o interne, da parte di altre strutture dell'Amministrazione. Si ritiene che tale presupposto consenta, di fatto, di rendere efficace ed effettivamente utile la disponibilità di dati e documenti in formato aperto. Le esperienze di altre Regioni sono sicuramente più avanzate, ma lasciano intravedere una disponibilità forse eccessivamente ricca di dati sui rispettivi portali, che disorienta spesso l'utenza e rende più complessa la ricerca e il reperimento.

Sotto il profilo procedurale, con cadenza annuale, o con altra periodicità, ogni Dipartimento regionale individua i dati pubblici e i relativi documenti di competenza da pubblicare nella apposita sezione del sito regionale (es. www.regione.vda.it/opendata), rispettando i seguenti criteri generali :

- soddisfacimento di domande pervenute dall'esterno in merito alla messa a disposizione di tali dati/documenti;
- opportunità di semplificare il lavoro d'ufficio, rendendo accessibili informazioni;
- risposta ad esigenze di carattere statistico;
- insussistenza degli elementi di esclusione esposti nel seguito.

Ogni Dipartimento competente provvederà, altresì, all'aggiornamento dei dati già resi disponibili per il riutilizzo, con la periodicità adeguata alle specifiche finalità di riutilizzo dei dati o documenti in argomento e garantendo i requisiti di tempestività e completezza generali.

L'attività di individuazione dei dati e dei documenti oggetto di riutilizzo dovrà essere, in ogni caso, condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale;
- la proprietà intellettuale, ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633;
- i diritti di proprietà industriale ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.;
- la riservatezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i..

Sono ovviamente escluse dalla valutazione discrezionale, le pubblicazioni in formato aperto previste da disposizioni nazionali in materia (come accaduto, ad esempio, in occasione dell'emanazione del Dlgs 33/2013).

9 Ruoli e responsabilità

Si elencano, nel seguito, i ruoli e le responsabilità concernenti il nucleo minimo operativo atto ad avviare e gestire a regime il processo di gestione dei dati in formato aperto.

Responsabile Open Data (o Data Manager) : la figura permette da un lato di localizzare le competenze necessarie a definire gli orientamenti generali sull'Open Data come sistema autonomo di comunicazione e funzionamento, dall'altro di integrare i processi relativi alle attività connesse alla trasparenza in modo parallelo. Il responsabile Open Data deve quindi



possedere sia le capacità di indirizzo del sistema Open data, sia quelle amministrative di coordinamento con i processi paralleli già esistenti. Tale figura coincide con il responsabile della trasparenza.

Titolare/responsabile della banca dati : è il soggetto che all'interno dell'Amministrazione è responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del dato, che ne cura la qualità e il relativo aggiornamento. Ha anche il potere di decidere se modificare un certo dato sulla base di indicazioni pervenute ad esempio da cittadini che, vedendo il *dataset*, ne richiedono una versione evoluta. E' tipicamente il dirigente del settore di riferimento della banca dati.

Osservatorio economico e sociale (struttura competente in materia di statistica) : costituisce un anello importante dell'intera catena degli Open Data, sia nel promuovere nuove tipologie di *dataset* da esporre, sia nel validare dal punto di vista metodologico e statistico i dati pubblicati e le relative visualizzazioni, in stretta correlazione con il SISTAR-VdA. E' il referente funzionale della sezione del sito.

Responsabile giuridico-amministrativo : fornisce assistenza e supporto sugli aspetti giuridici correlati agli Open Data, come la definizione delle licenze e delle note legali associate ai dati, la loro rimodulazione sulla base di esigenze specifiche (si pensi ad esempio alla necessità di aprire dati prodotti da terze parti o addirittura da cittadini), e, in generale, su tutte quelle problematiche di tipo giuridico o amministrativo (es. privacy) che possono essere in qualche modo correlate all'apertura dei dati. Si identifica nel Dipartimento legislativo e legale tale ruolo, in correlazione alle funzioni analoghe già svolte nell'ambito del sito regionale.

Referente tecnico della banca dati: ha conoscenze informatiche almeno di base e svolge un ruolo operativo sul sistema gestionale afferente al dato. Inoltre, fornisce indicazioni circa il reperimento concreto dei dati dalla base dati, e cura il monitoraggio dei vari "connettori" che a partire dalla base dati espongono il dato come Open Data. Tipicamente riceve materialmente le segnalazioni dei cittadini sui *dataset* e le smista eventualmente ad un funzionario di settore per valutarne il contenuto e chiedere al titolare/responsabile l'approvazione per eventuali azioni correttive strutturali sul *dataset*. Si identifica nella struttura Sistemi informativi tale ruolo, in correlazione alle funzioni analoghe già svolte nell'ambito del sito regionale.

10 Strumenti per l'accesso open data

Fatte salve le indicazioni in materia di trasparenza, l'area attraverso la quale accedere all'open data è costituita da un'apposta sezione, da inserire nel canale tematico "Statistica"(es. www.regione.vda.it/statistica/opendata).

Si è ritenuto opportuno non realizzare, al momento, un portale espressamente dedicato per le seguenti motivazioni :



- l'esiguità dei dati aperti ad oggi candidabili
- vi è la necessità di far maturare una certa consapevolezza e la cultura del dato aperto;
- in questa fase si è ritenuto fondamentale fornire una chiara identificazione istituzionale dell'ente Regione;
- sussiste una sinergia con la statistica regionale, atteso che la tematica dell'Open data è inserita nel piano statistico regionale per il triennio 2013-2015.

La sezione sarà organizzata in “cataloghi” rappresentati da organizzazioni logiche di dati e documenti.

La sezione del sito sarà :

- alimentata ed aggiornata dalle strutture detentrici dei dati e dei documenti, previo accreditamento e mediante specifiche applicazioni per la gestione dei contenuti e l'organizzazione dei dati;
- resa accessibile, in forma pubblica, agli utenti interessati al riutilizzo dei dati e documenti disponibili. L'accesso al dato e/o al documento e la concessione delle relative licenze potranno essere, se del caso, subordinati ad una preventiva registrazione del soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo.

Con l'obiettivo di arricchire progressivamente il catalogo dei dati disponibili, in futuro, la sezione potrà contenere, previa stipula di accordi, i cui schemi saranno definiti con appositi provvedimenti, anche dati e documenti nella contitolarità con altre pubbliche amministrazioni/enti territoriali.

Tali soggetti, per l'alimentazione dei cataloghi, accederanno con strumenti e modalità analoghi a quelle delle strutture regionali.

Ogni dato e documento riutilizzabile sarà caratterizzato dai relativi metadati, strutturati secondo i modelli standard di riferimento proposti da AGID (es. 5*-cinque stelle, dublin core, ecc.), che evidenzieranno almeno le seguenti informazioni:

- l'ente e la struttura titolare o detentrici del dataset;
- la descrizione del dataset;
- le disposizioni normative o della finalità istituzionale a monte dell'elaborazione;
- la licenza d'uso associata;
- la data di ultimo aggiornamento.

Da ogni scheda presente sul catalogo si potrà accedere alle funzioni per lo scarico del dato e/o del documento associato.

Il software realizzato metterà altresì a disposizione :

- funzioni che consentano di effettuare conteggi e statistiche relativamente agli accessi in consultazione delle diverse schede e ai download effettuati,
- funzioni atte ad inviare commenti e feedback sul servizio;
- funzioni per la richiesta di dati e/o documenti di interesse non pubblicati.



Con riferimento a quest'ultima categoria di funzioni, che consente l'esercizio previsto all'art. 5 del Decreto legislativo 36/2006, i soggetti interessati al riutilizzo di dati e/o di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già licenziati possono presentare richiesta di riutilizzo secondo le modalità di seguito descritte.

Le richieste potranno essere inviate secondo le seguenti modalità :

- tramite PEC all'indirizzo indicato sul sito della Regione nella apposita sezione (si valuterà organizzativamente se far pervenire la richiesta all'URP oppure all'Osservatorio economico e sociale), avvalendosi eventualmente del modulo scaricabile presente nella medesima;
- mediante servizio on-line, accessibile nella medesima sezione, previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il soggetto ricevente, comunicando l'avvio del procedimento al richiedente, si relazionerà con la struttura regionale competente in materia del dato e/o del documento richiesto.

La struttura provvederà a valutare la richiesta e ad accogliere ovvero negare la medesima la richiesta, nei termini previsti dal procedimento.

In caso di accoglimento della richiesta, la struttura competente provvederà a rendere disponibili i dati e/o i documenti nell'apposita sezione, notificando l'avvenuta pubblicazione al richiedente ed informando l'URP/l'Osservatorio economico e sociale.

In caso di rifiuto, la struttura comunicherà la motivazione con analoghe modalità.

Per lo sviluppo della sezione saranno seguite, in ogni caso, le linee guida dell'AGID riferite alle indicazioni operative per i portali Open Data.

11 Licenze selezionate per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti

Il panorama delle licenze disponibili ed impiegate dalle altre Pubbliche Amministrazioni risulta alquanto vario, sia per quanto riguarda i dati, sia per quanto concerne i documenti.

La principale norma di riferimento, il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, pone in capo al titolare la predisposizione degli schemi di licenze standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale.

Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.



Nel seguito sono riportate le licenze e gli schemi correlati ritenuti più idonei per l'Amministrazione regionale. La selezione è avvenuta considerando i seguenti criteri di valutazione :

- la possibilità di consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita da parte dell'utente;
- l'aderenza a standard, ancorché di fatto, nazionali ed internazionali;
- la comprensibilità da parte dell'utilizzatore.

Sulla base di tali criteri ed esaminata la tabella comparativa riportata nella sezione 6.4, sono state individuate le licenze descritte nel seguito.

11.1 CC0 - Creative Commons Zero

Creative Commons Zero (CC0 nel seguito) è una dichiarazione che esprime "la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro" di quanto viene ad essa associato, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

Non si tratta, infatti, di una licenza in senso stretto, intesa quale concessione da parte del titolare di un determinato utilizzo dell'opera, delle informazioni ovvero della banca dati, ma di una rinuncia totale ed incondizionata a qualunque diritto su di essi.

Apponendo su un documento la dichiarazione CC0 si rinuncia, infatti, a tutti i diritti sul documento e sui suoi contenuti, dati inclusi, nella misura massima possibile prevista dalla legge.

La Creative Commons Zero dovrà di regola essere preceduta da una dichiarazione relativa alla provenienza del documento.

Esempio:

•"Il riutilizzo della banca dati <<Flussi mensili di accesso alla biblioteca regionale di Aosta>> attraverso la dichiarazione CC0 è stato concesso da Regione Autonoma Valle d'Aosta"

Una precisazione analoga, che farà riferimento alla titolarità del documento, come nell'esempio sopra riportato, dovrà precedere tutte le licenze Creative Commons trattate nel presente documento nonché nell'Allegato B.

Lo schema generale di utilizzo della licenza CC0 è il seguente:

Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici [NOME DEL DATASET]
Il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici "[DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI STESSI]" è stato concesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta,
ai sensi della DGR nr. del, in qualità di soggetto a tale fine legittimato che ne detiene la piena disponibilità.
La Regione autorizza, pertanto, la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione, modifica e riutilizzo del documento e dei dati in esso contenuti da parte di chiunque vi abbia interesse e per qualunque fine, secondo i termini della Dichiarazione Creative Commons - CC0 1.0 Universal (testo integrale: <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>; una traduzione italiana di riferimento è disponibile all'URL <http://www.creativecommons.it/Licenze>).



Premesso che l'unica versione della licenza Creative Commons Zero ha valore legale solo nella sua versione originale che è quella in inglese (l'unico riconosciuto da Creative Commons Corporation), si riporta di seguito, al fine di favorirne sia l'uso sia la comprensione dei termini e delle condizioni di riuso da parte del licenziatario, la versione italiana del testo disponibile all'indirizzo <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>.

Alla stregua di quanto effettuato da Regione Piemonte, si considera in ogni caso tale traduzione una riproduzione fedele della licenza in inglese e che i termini e le condizioni di riutilizzo in essa contenuti rappresentano pienamente la volontà del licenziante.

11.2 Licenza Creative Commons “Attribuzione o equivalente” in versione 2.5 Italia.

La CC-BY è una delinazione CC per la quale, il titolare dell'opera impone una clausola di “Attribuzione” della paternità dell'opera all'autore originario. Si tratta di una clausola per la quale viene imposto di segnalare sempre la fonte.

Tale licenza è consigliabile per i dataset che risultano chiaramente tutelati dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis, disciplinati dalla Legge 633/41.

Esempio

Licenza della Banca dati [NOME DELLA BANCA DATI]

La titolarità piena ed esclusiva del documento "[DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL DOCUMENTO]" è di Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della L. 633/41 e s.m.i. (Licenziante).

La Regione autorizza la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e modifica dei dati in essa contenuti da parte di chiunque (Licenziatario) vi abbia interesse per qualunque fine, purché nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons – Attribuzione 2.5 Italia (testo integrale: <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode>).

SI precisa esplicitamente che con la presente licenza il Licenziante intende autorizzare il Licenziatario ad esercitare, ferme restando le restrizioni della licenza di cui sopra, anche i diritti disciplinati dall'art. 102-bis e ss., L. 633/41 e s.m.i. (c.d. diritto sui generis del costituente di una banca di dati).

L'attribuzione prevista dalla licenza dovrà avvenire nella seguente forma:

[INSERIRE NOTA PER L'ATTRIBUZIONE: es Dati estratti dall'archivio [NOME] di Regione Autonoma Valle d'Aosta e realizzato col contributo di [TERZA PARTE DESIGNATA], [ANNO], [URI]]

Il Licenziatario è invitato a segnalare ogni eventuale errore o incongruenza che dovessero venire rilevati rispetto al contenuto del documento. Infatti, sebbene il Licenziante faccia quanto ragionevolmente possibile per fornire un'informazione quanto più possibile aggiornata, la stessa non garantisce la completezza, l'aggiornamento e l'esattezza dell'informazione. La segnalazione di eventuali inesattezze o errori può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica/Internet: [...]



Diversamente da quanto previsto per la licenza CC0, la licenza BY 2.5 è disponibile nella versione in lingua italiana adattata all'ordinamento italiano. Pertanto dovrà essere utilizzata la licenza By 2.5 Italia.

La Regione potrà ampliare la tipologia di licenze impiegate mediante apposito provvedimento che ne individui la necessità od opportunità.

12 Formati resi disponibili

L'art. 6 del Decreto legislativo 36/2006 stabilisce che il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti e li rende disponibili, ove possibile, in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione.

L'Amministrazione regionale, conformandosi alla norma, renderà disponibili, alle condizioni sopra esposte, dati e/o documenti regionali in modalità elettronica ed in formato aperto, impiegando i formati indicati nella sezione 7.

Si precisa che la messa a disposizione di dati e/o documenti in formato aperto non preclude in alcun modo l'impiego di altri formati (non aperti), in relazione a condizioni o situazioni particolari o laddove da ciò possa derivarne una facilitazione nel riutilizzo.

I dati e/o i documenti di cui alle presenti linee guida verranno messi a disposizione dalla Regione, principalmente mediante consultazione telematica dalla sezione descritto al paragrafo 9.

In alternativa, la messa a disposizione avverrà tramite supporto informatico (CD-ROM, DVD...) quando lo richiedano la natura del dato e/o documento ovvero quando l'elevato costo associato alla dematerializzazione e conseguente digitalizzazione del medesimo rendano non praticabile o sconsigliabile la consultazione telematica.

13 Tariffari

La Regione metterà a disposizione i dati e i documenti in formato aperto in modo gratuito, perseguendo l'obiettivo generale di garantire la più ampia diffusione delle informazioni in proprio possesso.

Costituiscono eccezione i materiali messi a disposizione che prevedono, in base a disposizioni di legge o atti amministrativi, la distribuzione a titolo oneroso (es. per il materiale cartografico e monografico, i prezzi praticati sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 461 del 21 febbraio 2005).



Eventuali specifiche tariffe potranno essere definite dalla Giunta regionale ed applicate nei casi in cui il soddisfacimento di richieste inoltrate alla Regione comporti costi tecnici particolarmente onerosi correlati alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione e alla diffusione dei dati richiesti.

14 Aggiornamenti

Le linee guida saranno aggiornate dalla Giunta regionale, in applicazione di nuove e/o ulteriori disposizioni di legge in materia di riutilizzo dei dati pubblici e relativi documenti.



Appendice “Primo censimento dataset (basi dati) candidabili alla pubblicazione”

Nel seguito viene riportato il censimento dei primi dataset candidabili alla pubblicazione Open data, con i razionali che supportano la scelta. Tale censimento, effettuato dagli uffici della struttura, in collaborazione con le strutture responsabili dei dati, costituirà la base per le attività realizzative da avviarsi nel secondo semestre 2014.

N	BASE DATI	DATASET CANDIDATI	MOTIVAZIONE
1	SIL – VDA Sistema informativo lavoro	Comunicazioni obbligatorie Iscritti ai CPI Iscritti al collocamento mirato Iscritti in lista di mobilità	Rilevanza del dato per la lettura dei trend relativi al mercato del lavoro regionale Frequenza costante delle richieste Diminuzione carico di lavoro per ufficio
2	Database locali settore Lavoro	Iscritti in lista di mobilità in deroga Iscritti in lista di CIG in deroga	Rilevanza del dato per la lettura dei trend relativi al mercato del lavoro regionale Frequenza costante delle richieste Diminuzione carico di lavoro per ufficio
3	Gestione Amministrativa Segreterie Scolastiche	Anagrafica Istituzioni scolastiche e scuole (Denominazione, indirizzo, contatti)	Frequenza costante delle richieste Diminuzione carico di lavoro per ufficio
4	Sistema Bibliotecario Regionale Clavis NG	N. iscritti per anno, per genere, per fasce d'età, per nazionalità, per comune N. di esemplari per tipologia di documento, per argomento N. prestiti per tipologia di documento, N. prestiti medio per iscritto, N. interprestiti sistema Connessioni ad internet dalle postazioni fisse e dal wifi, accessi al catalogo (interni ed esterni)	Frequenza costante delle richieste



5	Sistema biglietteria elettronica Saison culturelle	N. abbonamenti venduti per tipologia (pleine saison, teatro, musica, ...) Numero biglietti per eventi	Frequenza costante delle richieste
6	ASSANI – Autorizzazione e accreditamento delle strutture	Anagrafe delle strutture sanitarie Anagrafe delle strutture socio-sanitarie Anagrafe delle strutture socio-educative (Informazioni identificative della struttura, tipologia assistenza, numero posti letto, target utenza, data inizio attività, orari apertura)	Rilevanza e numerosità delle richieste esterne Frequenza costante delle richieste Diminuzione carico di lavoro per ufficio
7	Strutture assistenziali DB Access	Anagrafe delle strutture socio-assistenziali. (Informazioni identificative della struttura, tipologia assistenza, numero posti letto, target utenza, data inizio attività, orari apertura).	Rilevanza e numerosità delle richieste esterne Frequenza costante delle richieste Diminuzione carico di lavoro per ufficio
8	Portale Energia	Informazioni statistiche sui certificati rilasciati	I temi dell'ambiente e del risparmio energetico sono particolarmente sentiti dalla società odierna.
9	Osservatorio Biodiversità	Informazioni statistiche aggregate riguardanti la biodiversità sul territorio valdostano	L'informazione naturalistica può avere una valenza importante sul territorio valdostano, in particolare per quanto riguarda gli aspetti turistici.
10	Sistema informativo agricolo	Informazioni statistiche sulle colture e le aziende agricole	Le informazioni sulle colture, in particolare foraggio/pascolo, vigneti e frutteti, sono strettamente legati al tema dei prodotti tipici locali e sono una componente fondamentale dell'economia valdostana.
11	Attività produttive	Dati di impresa aggregati	Le informazioni, di natura statistica, già presenti sul SISTRAR, risultano di interesse per l'analisi dei fenomeni concernenti le imprese (imprese attive, ripartizione per settore economico, unità locali, forme giuridiche, e cc.)



12	Monitoraggio fenomeni franosi	Dati di monitoraggio dei siti in cui sono in corso fenomeni franosi di particolare rilievo.	Le informazioni relative alle frane ed i dissesti in corso sono di particolare interesse per le popolazioni civili che risiedono nelle zone limitrofe a tali fenomeni.
13	SISPREG	Dati anagrafici, dati della strategia regionale, dati finanziari e dei soggetti interessati	E' importante dare evidenza dei risultati relativi alla strategia regionale ed ai finanziamenti ad essa collegati.